Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 273 del 21 novembre 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 103

LEGGE 27 ottobre 1988, n. **503.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *memorandum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamics Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985.

LEGGE 27 ottobre 1988, n. **504.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

LEGGE 27 ottobre 1988, n. **505.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

LEGGE 3 novembre 1988, n. **506.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

LEGGE 7 novembre 1988, n. **507.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 503.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *memorandum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamics Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del *memoramdum* d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche CNR e la NASA degli Stati Uniti, relativo alla messa a punto ed al lancio del *Laser Geodynamics Satellite 2* (Lageos 2), effettuato a Roma il 22 aprile ed il 30 luglio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito «per memoria» apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TESTO DELLE LETTERE

Rome, 22 aprile 1985

Excellency:

I have the honor to refer to the proposed Memorandum of Understanding between the National Aeronautics and Space Administration of the United States (NASA) and the Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy (CNR) concerning development and launch of the Laser Geodynamics Satellite-2 (Lageos-2), dated March 7, 1984, and particularly Article 19 thereof, which provides that this Lageos-2 Memorandum of Understanding is subject to confirmation by both Governments. The text of the Memorandum of Understanding is enclosed as an Annex to this Note.

I have the honor to propose the following understandings between our two Governments concerning implementation of this joint project:

His Excellency,

The Honorable Luigi Granelli,

Minister of Scientific Research,

Rome, Italy.

2 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 273.

1. With respect to operations undertaken pursuant to the Lageos-2 Memorandum of Understanding, in the event of damage to other persons or property, for which damage there is liability under international law or principles of the Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects, NASA and CNR shall consult promptly on an equitable sharing of any payments that have been or may be agreed in settlement.
2. The United States Government hereby gives its authorization and consent (without prejudice to any rights of indemnification) for all use and manufacture of any invention covered by a patent of the United States in the performance of CNR's responsibilities under the Lageos-2 Memorandum of Understanding, including the performance of such responsibilities by CNR's contractors or subcontractors.

3. In the event the United States Government incurs any liability for the practice of inventions covered by privately-owned United States patents, either as royalties owed under an existing United States Government patent license or as an unlicensed practice of such patents (patent infringement), and such liability is incurred as a result of CNR's and/or any of CNR's contractor's or subcontractor's performance of responsibilities under the Lageos-2 Memorandum of Understanding of the items or processes furnished by CNR under the Lageos-2 Memorandum of Understanding, the Government of Italy agrees to indemnify the United States Government against any such liability, including patent infringement costs and reimbursement for any such royalties. The Government of Italy shall also provide such information and assistance as it has available to the United States Government in defending against any suit or claim for such patent royalties or infringement.

On this basis, I have the honor to inform you that the Government of the United States confirms the provisions of the Memorandum of Understanding referred to above.

If the Government of Italy would also confirm the provisions of the Memorandum of Understanding and concur in the proposals in this Note, then I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply, together with the Memorandum of Understanding, shall constitute an Agreement between our two Governments regarding this matter. The Agreement shall enter into force on the date on which the Italian Government gives notification that it has accomplished the procedures required by its internal law and shall remain in force for one year after completion of the joint mission, subject to six months written notice of termination by either Government.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Enclosure:

Memorandum of Understanding

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY

AND THE

UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

FOR

DEVELOPMENT AND LAUNCH OF THE LASER GEODYNAMICS SATELLITE-2

Preamble

Scientists in the United States and Italy share strong mutual interest in geodynamics research, including study of crustal dynamics and earthquake mechanisms using advanced space methods for precise measurement of movement and deformation of the Earth's crust. To facilitate such research in the Mediterranean basin, the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) has provided a satellite laser ranging station on loan to Italy. The National Space Plan (PSN) of the National Research Council of Italy (CNR) has established the station at Matera, Italy, and is actively studying development of highly mobile satellite laser ranging systems.

The passive Laser Geodynamics Satellite-1 (Lageos-1) launched by NASA in 1976 makes possible laser ranging activities currently conducted by eleven countries from twenty locations. The results from several years of such observations with Lageos-1 suggest that a second satellite in a different orbit would enhance the scientific value of such measurements and improve laser ranging operations. Accordingly, NASA and PSN/CNR in 1982 established a Joint Study Group to evaluate the potential scientific contributions of a second Lageos and to explore alternative satellite configurations and orbits. The Joint Study Group confirmed that a second satellite could significantly enhance study and understanding of the solid earth and its dynamic processes. It recommended that Lageos-2 be identical in configuration to Lageos-1 and be placed in an orbit of similar altitude but with a different inclination (51-53 degrees prograde instead of 70 degrees retrograde).

Article 1 - Purpose

NASA and CNR affirm their interest in extending mutually beneficial cooperation and agree to undertake development and launch of a Lageos-2 satellite using the U.S. National Space Transportation System (STS) and the Italian Research Interim Stage (IRIS), which CNR is developing as an Italian national space project.* CNR designates the PSN/CNR as the executive organization for technical implementation of the Lageos-2 joint program with NASA.

Article 2 - General Description of the Program

Lageos-2 will be a spherical satellite with a diameter of 60 centimeters and weighing approximately 411 kilograms. The exterior surface will be covered by 426 equally-spaced laser corner cube retroflectors. The Lageos-2 satellite and a Lageos Apogee Stage (LAS) will be attached to the IRIS and will be carried into low earth orbit by the STS. After release from the STS, the IRIS will be used to transfer the Lageos-2/LAS to an orbital altitude of 6000 km and an orbital inclination between 51 and 53 degrees. The LAS will circularize the orbit at 6000 km with an eccentricity of less than 0.01.

PSN/CNR will fabricate the Lageos-2 satellite, integrate it with the LAS and IRIS in accordance with NASA STS requirements, deliver the integrated Lageos-2/LAS/IRIS flight system to NASA, support the STS launch, flight, and landing operations, and command IRIS and LAS to insert the Lageos-2 satellite into the planned orbit. NASA will provide existing ground support equipment, hardware and software remaining from the Lageos-1 mission, provide technical consultation to support PSN/CNR assembly and integration of Lageos-2/LAS/IRIS, conduct optical and geometric tests of the Lageos-2 satellite, launch Lageos-2/LAS/IRIS on STS as a payload of opportunity with planned launch in 1987, determine its orbit, and coordinate Lageos-2 data acquisition by the NASA laser network and other cooperating countries' ground station laser systems.

---

* IRIS development is not included in this Agreement. NASA developmental optional service support to PSN/CNR associated with flight of IRIS as a generic Shuttle upper stage is fully reimbursable to NASA under separate agreements to be negotiated. Examples of such optional service support include Shuttle Avionics Integration Laboratory (SAIL) testing, any additive first flight activities at the launch site, and any other activities which would not normally be standard or optional service support associated with the Lageos-2 program.

Article 3 - Scientific Uses of Lageos-2

Lageos-2 will contribute to the study of plate tectonics and to the study of the accumulation of crustal strain in areas of high seismicity through very accurate measurements of baseline changes resulting from crustal motion. The two satellites, in essentially opposite orbits, will improve the precision of current laser determined baselines by a factor of two and will make possible achievements of a precision of one centimeter for baselines of several thousand kilometers.

These improvements will particularly benefit studies of regional crustal deformation associated with the occurrence of earthquakes in the Mediterranean area being undertaken by the U.S. and a consortium of European countries. Similarly, studies in the U.S. of crustal deformation associated with the San Andreas Fault System will benefit from Lageos-2 and from the Mediterranean studies. Laser ranging to Lageos-1 and -2 by NASA and PSN/CNR systems, and systems in other countries, will significantly improve measurements of earth polar motion, of changes in the rotational rate of the earth, of solid earth and ocean tides, and of variations in the earth's gravity field resulting from post-glacial rebound.

Article 4 - Data Acquisition and Analysis

Following injection of Lageos-2 into its final orbit and confirmation of its orbital characteristics by NASA using data acquired by the global network of laser tracking systems, NASA will, on a regular basis, determine and provide orbital predictions for dissemination to PSN/CNR and to the global network. Laser ranging data acquired by PSN/CNR with fixed and mobile systems and laser ranging data acquired by or available to NASA will be exchanged on a mutual basis both as pre-processed data and reduced data products. These data, in both forms, will be freely available to the world scientific community and will be provided to scientific investigators in the U.S. and Italy for geophysical analysis and interpretation.

Article 5 - NASA Responsibilities

NASA will use its best efforts to fulfill the following responsibilities:

a. provide to PSN/CNR all available design and fabrication information from Lageos-1, including documentation on test procedures and results;

b. provide to PSN/CNR materials, handling fixtures, and software remaining from Lageos-1;

c. provide to PSN/CNR technical consultation on design and fabrication of the Lageos-2 satellite and Lageos-2 interfaces with the LAS;

d. conduct studies to optimize mission requirements and performance in support of critical decisions on mission design and operations;

e. conduct optical and geometrical tests of the assembled Lageos-2 satellite at existing NASA facilities;

f. provide to PSN/CNR STS safety, environmental and interface requirements and review compatibility of the Lageos-2/LAS/IRIS payload with the STS.

g. provide STS standard services necessary to launch the integrated Lageos-2/LAS/IRIS payload as a payload of opportunity into a STS nominal 28.5 degrees, 160 nm orbit in accordance with STS availability and Lageos-2/LAS/IRIS readiness;

h. provide STS optional services to be agreed in the NASA-PSN/CNR Payload Integration Plan (PIP) for preparation of the integrated Lageos-2/LAS/IRIS payload for launch as a payload of opportunity;

i. provide, as available, tracking and data support to assist in the initial data reception and orbit determination;

j. determine the Lageos-2 orbit and provide on a regular basis orbital predictions for acquisition of the spacecraft to PSN/CNR and other users; and

k. acquire and process Lageos-2 data and make it available to PSN/CNR and to scientific investigators.

<u>Article 6 - PSN/CNR Responsibilities</u>

PSN/CNR will use its best efforts to fulfill the following responsibilities:

a. design, develop, and fabricate the Lageos-2 satellite and LAS;

b. provide an IRIS suitable for the Lageos-2 mission;

c. integrate Lageos-2 with the LAS, test the integrated spacecraft, and assure that it meets established STS interface and safety requirements;

d. integrate the Lageos-2/LAS spacecraft with IRIS, test the integrated payload, and assure that it meets established STS interface and safety requirements;

e. conduct studies of the Lageos-2 orbit achievable with STS/IRIS/LAS, including the effects of insertion errors, and incorporate design features to assure achievement of the required Lageos-2 orbit;

f. provide technical data and documentation to NASA on design, fabrication, integration and testing of Lageos-2, LAS, and IRIS as required by NASA for launch on STS and for mission analysis;

g. support Lageos-2 optical and geometrical tests to be conducted by NASA at its existing facilities;

h. provide personnel, equipment and information as required to support NASA activities relating to the pre-launch, launch, flight, and landing phases of the Lageos-2/LAS/IRIS mission;

i. provide all necessary Lageos-2/LAS/IRIS ground support equipment (GSE) to assist in the initial orbit determination and radio frequency tracking of the Lageos-2/LAS and to monitor the insertion of Lageos-2 into the planned orbit;

j. after deployment of the Lageos-2/LAS/IRIS payload from the STS, command the IRIS and LAS and perform other mission operation functions required to insert the Lageos-2 satellite into the desired orbit;

k. return, upon NASA request, equipment or other materials loaned by NASA to PSN/CNR in support of this program; and

l. provide to NASA Lageos-2 laser tracking data and laser data products in the agreed formats.

Article 7 - Program and Project Management

a. A Lageos-2 Program Board is hereby established to jointly develop overall requirements and schedules at the program level and to overview implementation of the Lageos-2 program. The Program Board will be co-chaired by the designated NASA Lageos-2 Program Manager and the PSN/CNR Lageos-2 Program Manager, and will include as members the designated NASA Lageos Project Manager and the PSN/CNR Lageos-2 Project Manager, and such other members of the respective teams as agreed by the co-chairmen.

b. A Lageos-2 Joint Working Group (JWG) is hereby established for technical coordination and implementation of the respective responsibilities of each side for this project. The JWG will be co-chaired by the NASA Lageos-2 Project Manager and the PSN/CNR Lageos-2 Project Manager and will include such other members of the two teams and the scientific community as agreed by the co-chairmen.

c. The JWG will develop a Technical Plan with detailed specifications, procedures, schedules, and all other information required for effective coordination of the responsibilities of each side for implementation of this joint program

Article 8 - Integration and Flight Readiness

a. The JWG will review the readiness of the Lageos-2/LAS for integration with the IRIS. Final determination of the readiness for integration will be the joint responsibility of the NASA Lageos-2 Project Manager and the PSN/CNR Lageos-2 Project Manager.

b. The readiness of the integrated Lageos-2/LAS/IRIS payload for integration with the STS will be assessed by the PSN/CNR IRIS and Lageos-2 Project Managers and the NASA Lageos-2 Project Manager.

c. The flight readiness of Lageos-2/LAS/IRIS payload will be assessed as an element of the cargo for the specific STS mission to which it is assigned by NASA. The Flight Readiness Review (FRR) will include all elements of the cargo for the designated STS flight and will be conducted by NASA in accordance with established NASA procedures. PSN/CNR will have appropriate representation at the FRR and will provide required engineering and programmatic information as agreed by the NASA and PSN/CNR Program Managers.

Article 9 - Standards, Specifications and Language

Standards and specifications will be developed as part of the Technical Plan and will constitute the requirements for control purposes in this joint program. All official written communication and documentation will be in English.

Article 10 - Rights in Technical Data

The technical data required to be exchanged between NASA and PSN/CNR under this Agreement in order for the parties to meet their respective responsibilities will be exchanged without restrictions as to use or disclosure.

Article 11 - Rights in and Distribution of Data Derived from Operation of Spacecraft and Experiments

a. All Lageos-2 laser ranging data acquired by NASA and PSN/CNR and all analysis products will be made available, without restriction, to the scientific community through established data archives operated by NASA.

b. Results of analysis using Lageos-2 data will be made available to the scientific community, in general, through publication in appropriate journals or other established channels as soon as practicable and consistent with good scientific practice. In the event such reports or publications are copyrighted, PSN/CNR and NASA shall have a royalty free right under the copyright to reproduce and use such copyrighted work for their purposes.

Article 12 - Public Information

NASA and PSN/CNR may release public information regarding their respective efforts in connection with this joint program. However, NASA and PSN/CNR each agree to coordinate in advance with the other any public information activities which relate to the other's responsibilities or performance. Information which has been previously cleared and has not changed will not require re-coordination.

Article 13 - Customs Clearance

CNR and NASA will use their best efforts to arrange in their respective countries for free customs clearance of equipment required in this joint program.

Article 14 - Funding Arrangements

CNR and NASA will each bear the costr of discharging its respective responsibilities. As provided in other separate agreements to be negotiated, PSN/CNR shall reimburse NASA for all STS optional services provided to PSN/CNR or its contractors or subcontractors for IRIS development and flight as required over and above the Lageos-2 program requirements.

Article 15 - Liability

CNR and NASA agree that, with respect to operations undertaken pursuant to this Agreement, neither CNR nor NASA shall make any claim with respect to injury or death of its own employees, or damage to or loss of its own property caused by CNR, NASA or the other party's contractors or subcontractors whether such injury, death, damage or loss arises through negligence or otherwise. With respect to persons or property involved solely in protected Space Transportation System operations undertaken pursuant to this Agreement, CNR and NASA further agree to extend this inter-party waiver of liability to customers/users of the other party and to customers'/users' contractors and subcontractors of the other party, as third party beneficiaries, and to take necessary and reasonable steps to protect them from such claims, including "products liability" claims, that may be made by CNR or NASA, its contractors and subcontractors, its customers/users, or its customers'/users' contractors and subcontractors.

Article 16 Limits of Obligation

It is understood that the ability of the CNR and NASA to carry out their respective obligations in this joint effort is subject to their respective funding procedures.

Article 17 - Duration

The Agreement shall enter into force as provided below and shall remain in effect for two years after the launch of Lageos-2.

Article 18 - Amendments

Except for the provision on entry into force, this Agreement may be amended by mutual agreement of the Administrator of NASA and President of CNR.

Article 19 -- Entry into Force

This Agreement shall enter into force following signature thereof, and upon completion of an exchange of diplomatic notes between the Governments of the United States of America and the the Republic of Italy, confirming the Agreement and providing for implementation of this joint project by NASA and CNR.

For the U.S. National Aeronautics and Space Administration

Date 3/7/84

For the National Research Council of Italy

Date 3/7/84

Il Ministro
per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica

5359 / 10.2.3

Roma, 30 LUG. 1985

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di assicurare ricevuta della Sua Nota del 22 aprile 1985 il cui contenuto è il seguente:

"Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento al suo proposto Memorandum di Intesa tra la National Aeronautic and Space Administration degli Stati Uniti (NASA) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (CNR) relativo alla messa a punto e il lancio del Laser Geodynamic Satellite-2 (LAGEOS 2), datato 7 marzo 1984, ed in particolare all'articolo 19 dello stesso, il quale stabilisce che il Memorandum di Intesa LAGEOS-2 è soggetto alla conferma di entrambi i Governi. Il testo del Memorandum di Intesa è accluso in allegato alla presente Nota.

Ho l'onore di proporre le seguenti intese tra i nostri due Governi circa l'esecuzione di tale progetto congiunto:

1.- Nei confronti delle operazioni intraprese in virtù del Memorandum di Intesa LAGEOS-2, in caso di danni a terzi o proprietà di terzi, per i quali il diritto internazionale o i principi della "Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali"

Mr. Maxwell M. Rabb
Ambasciatore degli
Stati Uniti
V. Veneto, 119

R O M A

prevedono una responsabilità, la NASA ed il CNR si consulteranno tempestivamente circa una equa ripartizione di eventuali indennizzi che siano stati convenuti per la composizione.

2.- Il Governo degli Stati Uniti dà con la presente la Sua autorizzazione ed il proprio consenso (fatti salvi i diritti di risarcimento) per qualsiasi impiego e realizzazioni di invenzioni scoperte da brevetto statunitense nell'assolvimento degli impegni del CNR in base al Memorandum di Intesa sul LAGEOS-2, ivi incluso l'espletamento di tali impegni da parte di appaltatori o sub-appaltatori dello stesso CNR.

3.- Qualora il Governo degli Stati Uniti sia responsabile di danni a seguito dell'uso di invenzioni coperte da brevetto statunitense di proprietà privata, sia sotto forma di royalties dovute in base ad una esistente licenza di brevetto del Governo degli Stati Uniti o a seguito di un uso non coperto da licenza di tale brevetto (violazione di brevetto), e detta responsabilità risulti dall'assolvimento da parte del CNR e/o degli appaltatori o sub-appaltatori dello stesso dagli impegni di cui al Memorandum di Intesa sul LAGEOS-2, relativi alle parti o procedimenti forniti dal CNR ai sensi del Memorandum di Intesa sul LAGEOS-2, il Governo italiano conviene di risarcire il Governo degli Stati Uniti per tali responsabilità ivi inclusi il costo delle violazioni di brevetto, nonchè il rimborso di eventuali

royalties.

Il Governo italiano fornirà altresì l'assistenza e le informazioni a sua disposizione al Governo degli Stati Uniti a sostegno della difesa in azioni legali e richieste di danni relativi alle suddette royalties o violazioni di brevetto.

Su tale base, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti conferma le disposizioni del Memorandum di Intesa di cui sopra.

Se anche il Governo italiano vorrà confermare le disposizioni del Memorandum di Intesa e concorrere alle proposte della presente Nota, avrò allora l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di Sua Eccellenza unitamente al Memorandum di Intesa costituiscano un accordo in materia tra i nostri due Governi.
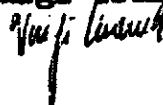
L'Accordo entrerà in vigore alla data di cui il Governo italiano notificherà di aver adempiuto alle procedure previste dal proprio ordinamento interno e resterà in vigore per un anno dopo il completamento della missione congiunta, salvo notifica scritta di cessazione da parte di uno dei due Governi con sei mesi di anticipo.

Voglia gradire, Eccellenza, la rinnovata assicurazione della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di informarLa che anche il Governo italiano conferma le disposizioni del Memorandum di Intesa e concorda sulle proposte contenute nella Nota di Sua Eccellenza.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, le rinnovate as sicirazioni della mia più alta considerazione.

(Luigi Granelli)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM DI INTESA

tra il

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - ITALIA

e la

NATIONAL AERONUTIC AND SPACE ADMINISTRATION (NASA) - USA

per

LO SVILUPPO ED IL LANCIO DEL SATELLITE LAGEOS-2

\- - - - - - -

P R E M E S S A

Scienziati statunitensi ed italiani hanno dimostrato grande interesse per ricerche di geodinamica che utilizzano sistemi spaziali avanzati per misure accurate del movimento e della deformazione della superficie terrestre, quali lo studio della dinamica della superficie e dei meccanismi del terremoto.
Al fine di consentire tale ricerca nel bacino del Mediterraneo, la NASA ha fornito in uso gratuito all'Italia una stazione laser per l'inseguimento di satelliti geodinamici del tipo LAGEOS-1.
Il Piano Spaziale Nazionale (PSN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha installato tale stazione a Matera e sta attivamente studiando lo sviluppo di sistemi laser per l'inseguimento di satelliti di elevata mobilita'.

Il satellite passivo per studi di geodinamica mediante laser, detto LAGEOS-1, lanciato dalla NASA nel 1976, permette attualmente di effettuare attivita' di inseguimento laser da 20 stazioni situate in 11 paesi.
I risultati ottenuti dalle osservazioni eseguite nel corso di diversi anni con il LAGEOS-1 fanno ritenere che un secondo satellite, immesso in un'orbita diversa, migliorerebbe il valore

scientifico di tali misure e perfezionerebbe le operazioni di inseguimento laser.
La NASA e il PSN/CNR, nel 1982, hanno costituito un gruppo di studio congiunto per esaminare i potenziali contributi scientifici di un secondo LAGEOS e studiare configurazioni e orbite alternative.
Il Gruppo di Studio congiunto ha concluso che un secondo satellite avrebbe migliorato in modo significativo lo studio e la comprensione della terra solida e dei suoi processi dinamici; ha raccomandato inoltre che il LAGEOS-II abbia la stessa configurazione del LAGEOS-1 e che venga immesso in un'orbita della stessa altitudine , ma con inclinazione diversa sul piano equatoriale (51-53 gradi con moto progrado, rispetto ai 70 con moto retrogrado).

- ARTICOLO 1 -

SCOPO

La NASA ed il CNR dichiarano il loro interesse a estendere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e concordano di sviluppare e lanciare il satellite LAGEOS-II utilizzando lo Space Transportation System (STS) statunitense ed il sistema italiano Italian Research Interim Stage (IRIS) che il CNR sta realizzando come progetto spaziale nazionale. (+)

(+)
Lo sviluppo dell'IRIS non e' contemplato in questo accordo. Il supporto della NASA al PSN/CNR per il volo dell'IRIS considerato come generico stadio superiore dello Shuttle e relativo a servizi opzionali di sviluppo, e' interamente rimborsabile alla NASA con accordi da negoziare separatamente. Esempi di tali servizi opzionali di supporto sono la prova di Shuttle Avionics Integration Laboratory (SAIL), tutte le attivita' aggiuntive al primo volo presso il poligono di lancio e quelle altre attivita' non considerata standard o servizi opzionali di supporto specifici per il programma LAGEOS-II

Il CNR designa il PSN/CNR quale Organismo Esecutivo per lo sviluppo tecnico del programma congiunto con la NASA - LAGEOS-II

- ARTICOLO 2 -

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il LAGEOS-II sara un satellite di forma sferica con un diametro di 60 cm. e un peso di 411 Kg circa.
La superficie esterna verra' ricoperta da 426 retroriflettori regolarmente distanziati. Il satellite LAGEOS-II e lo Stadio di Apogeo del Lageos (LAS) verranno integrati sull'IRIS e trasportati in orbita bassa dal sistema STS.
Dopo la separazione dall'STS, l'IRIS trasferira' il LAGEOS-II/LAS ad un'altitudine orbitale di 6000 Km. ed un'inclinazione orbitale tra 51 e 53 gradi. Il LAS circolarizzera' l'orbita a 6000 Km. con un eccentricita' inferiore a 0,01.

Il PSN/CNR:

- costruira' il satellite LAGEOS-II,
- lo integrera' con il LAS e l'IRIS, in conformita' ai requisiti dell'STS della NASA,
- consegnera' il LAGEOS-II, integrato con il sistema di volo LAS e
  l'IRIS alla NASA,
- fornira' il supporto all'STS per il lancio, il volo e le operazioni di atterraggio,
- eseguira' le operazioni affinche' l'IRIS ed il LAS immettano il satellite LAGEOS-II nell'orbita stabilita.

La NASA:

- fornira quanto rimane delle apparecchiature di supporto a terra, dell'hardware e del software della missione del LAGEOS-I,
- fornira' consulenze tecniche al PSN/CNR per l'integrazione del LAGEOS-II/LAS/IRIS,

- effettuera' prove ottiche e geometriche del satellite LAGEOS/II,
- lancera' il LAGEOS-II/LAS/IRIS dall'STS come " payload of opportunity " (++) con lancio previsto nel 1987,
- determinera' l'orbita raggiunta

  e
- coordinera' l'acquisizione dei dati del LAGEOS-II con le reti laser NASA e con altri sistemi di stazioni a terra di paesi che collaborano nel settore.

(++) Carico utile che deve dividere la baia di carico dello Shuttle con altri carichi.

- ARTICOLO 3 -

USI SCIENTIFICI DEL LAGEOS-II

Attraverso accurate misure delle variazioni della linea di base derivanti dal movimento della superficie terrestre, il LAGEOS-II contribuira' allo studio delle placche tettoniche e a quello dell'aumento della deformazione della superficie in aree ad alta sismicita'. I due satelliti LAGEOS-1/II, immessi in orbite essenzialmente opposte, miglioreranno la precisione delle attuali linee di base stabilite dal laser di un fattore 2 e permetteranno di raggiungere precisioni di 1 centimetro per linee di base su un'area di diverse migliaia di Km.
In particolare, tali miglioramenti avranno effetto sugli studi, gia' intrapresi dagli USA e da un gruppo di Paesi europei, sulla deformazione della superficie regionale associata a eventi di terremoto nell'area del Mediterraneo e su quelli condotti negli USA sulla deformazione della superficie associati al San Andreas Fault System.
L'inseguimento laser con il LAGEOS-1 e II effettuato con sistemi della NASA e del PSN/CNR, nonche' con quelli di altri Paesi, miglioreranno in maniera determinante: le misure del movimento del polo terrestre, delle variazioni della velocita' rotatoria

della terra, della terra solida e delle maree oceaniche, nonche' le variazioni del campo gravitazionale terrestre derivante dall'assestamento post-glaciale.

- ARTICOLO 4 -

ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI DATI

Una volta che il LAGEOS II sia inserito nell'orbita finale, la NASA ne confermera' le caratteristiche orbitali, utilizzando i dati raccolti dalla rete globale dei sistemi di inseguimento laser; la NASA stessa, fara' regolarmente e fornira' previsioni orbitali per la disseminazione dei dati relativi al PSN/CNR ed alla rete globale.

I dati di inseguimento laser acquisiti dal PSN/CNR con sistemi laser fissi e mobili e quelli acquisiti tramite la NASA, o disponibili presso di essa, verranno scambiati, reciprocamente, sia come dati pre-elaborati, sia come dati ridotti. Questi dati, in ambedue le forme, saranno pienamente disponibili per la comunita' scientifica internazionale e verranno forniti ai ricercatori scientifici americani ed italiani per analisi e interpretazioni geofisiche.

- ARTICOLO 5 -

RESPONSABILITA' DELLA NASA

La NASA, nell'ambito delle proprie responsabilita':

a) fornira' al PSN/CNR tutte le informazioni disponibili relative al progetto ed alla costruzione del LAGEOS-1, inclusa la documentazione delle procedure di prova e dei risultati ottenuti;

b) fornira' al PSN/CNR materiali, attrezzature di maneggio e software rimanenti dal programma LAGEOS I;

-ornira' al PSN/CNR consulenze tecniche sul progetto e produzione del satellite LAGEOS-II e delle sue interfacce con LAS;

d) effettuera' studi per ottimizzare i requisiti di missione e le prestazioni del sistema per supportare le scelte critiche relative alla configurazione della missione ed alle operazioni relative.

e) effettuera' presso i propri impianti esistenti prove geometriche ed ottiche del satellite LAGEOS-II integrato;

f) fornira' al PSN/CNR i requisiti di sicurezza, le condizioni ambientali e le interfacce con l'STS e verifichera' la compatibilita' di quest'ultimo con il carico utile LAGEOS-II/LAS/IRIS;

g) fornira' i servizi standard dell' STS, necessari per lanciare il carico utile integrato LAGEOS-II/LAS/IRIS come " payload of opportunity " (++ c.s.) nell'orbita nominale dell'STS a 28,5 gradi, 160 nm, compatibilmente con la disponibilita' dell'STS e l' approntamento del LAGEOS-II/LAS/IRIS;

h) fornira' i servizi opzionali dell' STS da concordare con il PSN/CNR nel Payload Integration Plan (PIP) per la preparazione del carico utile integrato LAGEOS-II/LAS/IRIS per un lancio in qualita' di "payload of opportunity (++ c.s.);

i) fornira', se disponibile, supporto per l'inseguimento del satellite ed informazioni per facilitare la ricezione iniziale

dei dati e la determinazione dell'orbita;

j) determinera'l' orbita del LAGEOS-II e fornira', regolarmente, le
previsioni orbitali per l' acquisizione del veicolo spaziale da
parte del PSN/CNR e da altri utenti; e

k) acquisira' ed elaborera' i dati del LAGEOS-II e li rendera' di-
sponibili al PSN/CNR ed ai ricercatori scientifici.

- ARTICOLO 6 -

RESPONSABILITA' DEL PSN/CNR

Il PSN/CNR, nell'ambito delle proprie responsabilita':

a) progettera', sviluppera' e costruira' il satellite LAGEOS-II ed
il LAS;

b) fornira' un IRIS idoneo per la missione del LAGEOS/II;

c) integrera' il LAGEOS-II con il LAS, provera' il veicolo spa-
ziale integrato ed assicurera' che esso soddisfi i requisiti di
interfaccia e di sicurezza dello STS;

d) integrera' il LAGEOS-II/LAS con l'IRIS, provera' il carico utile
integrato ed assicurera' che esso soddisfi tutti i requisiti di inter-
faccia e di sicurezza dell'STS;

e) effettuera' studi sull' orbita raggiungibile dal LAGEOS-II con

l'STS/IRIS/LAS, tenendo presenti anche gli effetti degli
errori d'inserzione e definira le soluzioni progettuali per
assicu-
rare il raggiungimento dell'orbita richiesta per il Lageos/II;

f) fornira' alla NASA i dati tecnici e la documentazione sul
pro-
getto, sulla costruzione, integrazione e prove del
LAGEOS-II,
del LAS e dell'IRIS, secondo le richieste della NASA per
lanci
con lo STS e per permettere di effettuare l'analisi di
missione;

g) fornira' il supporto per le prove ottiche e geometriche del
LA-
GEOS-II da eseguire presso gli impianti esistenti della NASA;

h) fornira' il personale, le apparecchiature e le informazioni
ri-
chieste a supporto della NASA nelle operazioni di
pre-lancio,
lancio, volo e nella fase di atterraggio della missione del
LA-
GEOS-II/LAS/IRIS;

i) fornira' le necessarie apparecchiature di supporto a
terra,
Ground Support Equipment (GSE), del LAGEOS-II/LAS/IRIS
per supportare la determinazione dell' orbita iniziale e l
inseguimento
mediante radiofrequenza del LAGEOS-II/LAS e per
controllare la
immissione del LAGEOS-II nell'orbita stabilita;

j) controllera' l'IRIS ed il LAS dopo la separazione del carico
u-
tile LAGEOS-II/LAS/IRIS dall'STS ed eseguira' le altre
operazio-
ni di missione necessaria per immettere il satellite
LAGEOS-II
nell'orbita desiderata;

x) restituira , su richiesta della NASA, le apparecchiature e/o al-
tri materiali forniti al PSN/CNR dalla NASA nel quadro del pre-
sente programma; e

e) fornira alla NASA nei formati concordati, i dati laser sia di
inseguimento del LAGEOS-II, sia tutti gli altri dati laser acquisiti.

- ARTICOLO 7 -

DIREZIONE DEL PROGRAMMA E DEL PROGETTO

a)
Viene costituito un Comitato Direttivo del Programma LAGEOS-II con il compito di sviluppare congiuntamente i requisiti globali e la pianificazione del programma e di sovraintendere alla realizzazione del programma LAGEOS-II.
Il Comitato Direttivo e' presieduto pariteticamente da due Direttori di Programma LAGEOS-II nominati uno dalla NASA ed uno dal PSN/CNR e prevedera', come Membri, i due Direttori di Progetto della NASA e del PSN/CNR e ogni altro Membro delle rispettive Organizzazioni, stabilito di comune accordo dai due Direttori di Programma.

b)
Viene costituito altresi' un gruppo di lavoro congiunto (Joint Working Group-JWG) del LAGEOS-II per il coordinamento tecnico e l'adempimento delle responsabilita' di ciascuna parte assunte in base al presente MOU.
Il JWG sara' presieduto pariteticamente da due Direttori di Progetto del LAGEOS-II, nominati uno dalla NASA ed uno dal PSN/CNR e includera' quegli altri membri delle rispettive Organizzazioni e della comunita' scientifica, stabiliti di comune accordo dai due Direttori di Progetto

.l JWG sviluppera' un piano tecnico contenente specifiche, procedure e pianificazioni dettagliate e tutte le altre informazioni necessarie per il coordinamento delle responsabilita' di ciascuna parte per lo sviluppo del programma congiunto LAGEOS-II.

- ARTICOLO 8 -

INTEGRAZIONE E APPRONTAMENTO AL VOLO (FLYGHT READINESS)

a)
Il JWG verifichera' che il LAGEOS-II/LAS sia pronto per l'integrazione con l'IRIS.
La decisione finale se il sistema e' pronto per l'integrazione sara' di responsabilita' dei due direttori di progetto NASA e PSN/CNR.

b)
La decisione se il carico utile LAGEOS-II/LAS/IRIS sia pronto perl'integrazione con l'STS verra' presa dai Direttori di Progetto PSN/CNR per LAGEOS II e IRIS, e NASA/LAGEOS-II.

c)
Verra' verificato anche se il carico utile LAGEOS-II/LAS/IRIS e' pronto per il lancio, in quanto tale carico utile e' elemento del carico globale relativo alla missione dell'STS, cui e' stato assegnato dalla NASA. La riunione di verifica di approntamento al volo (Flight Readiness Review - FRR) terra' presenti tutti gli elementi del carico destinato al volo STS e verra' condotta dalla NASA, conformemente alle procedure da essa stabilite.
Il PSN/CNR sara' adeguatamente rappresentato nell'FRR e fornira' le necessarie informazioni tecniche e programmatiche concordate dai Direttori di Programma della NASA e del PSN/CNR.

- ARTICOLO 9 -

STANDARDS, SPECIFICHE E LINGUA

Gli standards e le specifiche verranno sviluppati come parte del piano tecnico e costituiranno i requisiti ai fini del controllo di questo programma congiunto. Ogni comunicazione e documentazione ufficiale verra' redatta in lingua inglese.

- ARTICOLO 10 -

DIRITTI SUI DATI TECNICI

In base al presente accordo e nell'ambito delle rispettive responsabilita', lo scambio di dati tecnici tra la NASA ed il PSN/CNR verra' effettuato senza restrizioni circa il loro impiego o divulgazione.

- ARTICOLO 11 -

DIRITTI E DISTRIBUZIONE DEI DATI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DELLO SPACECRAFT E DA EVENTUALI ESPERIMENTI

a)
Tutti i dati di inseguimento laser e i risultati delle analisi sul LAGEOS-II acquisiti dalla NASA e dal PSN/CNR, verranno resi disponibili, senza restrizione alcuna, alla Comunita' scientifica tramite archivi di dati istituiti e gestiti dalla NASA.

b)
I risultati delle analisi dei dati ricavati dal LAGEOS-II, saranno resi disponibili alla Comunita' scientifica, in generale, attraverso pubblicazioni su riviste specializzate o altri canali stabiliti non appena possibile e conformemente con la prassi scientifica.

Qualora tali rapporti o pubblicazioni fossero soggetti a diritti d'autore, il PSN/CNR e la NASA avranno diritto, per i propri fini, di riprodurre e di utilizzare, senza la corresponsione di royalties in base al diritto d'autore, il lavoro soggetto a diritto d'autore.

- ARTICOLO 12 -

INFORMAZIONI PUBBLICHE

La NASA ed il PSN/CNR potranno rilasciare informazioni pubbliche circa i rispettivi impegni assunti in relazione al presente programma congiunto.
Tuttavia, la NASA ed il PSN/CNR convengono entrambi di coordinare in precedenza tra di loro tutte le informazioni pubbliche che riguardino le responsabilita' o le attivita' reciproche. Le informazioni precedentemente concordate e non variate non richiederanno un nuovo coordinamento.

- ARTICOLO 13 -

SDOGANAMENTO

Il CNR e la NASA faranno in modo di ottenere tutte le opportune autorizzazioni per l'esonero dal pagamento di diritti o tasse sull'importazione delle attrezzature necessarie al presente programma.

- ARTICOLO 14 -

INTESE PER IL FINANZIAMENTO

Il CNR e la NASA si accolleranno ciascuna i costi per l'attuazione dei compiti di rispettiva responsabilita'.
Come previsto dall'Art. 1, il PSN/CNR dovra' rimborsare alla NASA, sulla base di futuri accordi separati, tutti i servizi opzionali dello STS non associati al programma LAGEOS-II, forniti al PSN o ai suoi contraenti o subcontraenti per lo sviluppo ed il volo IRIS.

- ARTICOLO 15 -

RESPONSABILITA'

Il CNR e la NASA convengono che per le operazioni eseguite in base al presente accordo, ne' il CNR ne' la NASA avanzeranno alcuna richiesta di risarcimento per lesioni o morte dei propri impiegati, o danni o perdite di loro proprieta', causati dal CNR, dalla NASA, o dai contraenti e/o sub-contraenti dell'altra parte, sia che tali lesioni, decessi, danni o perdite derivino da negligenza, che da altra causa.
Rispetto alle persone o alla proprieta' coinvolte esclusivamente nelle operazioni dell'STS, eseguite in base al presente accordo, il CNR e la NASA concordano inoltre di estendere tale reciproca rinuncia di responsabilita' ai clienti/utenti dell'altra parte e ai clienti/utenti dei contraenti e sub-contraenti dell'altra parte, come terzi beneficiari, e di intraprendere i passi necessari e ragionevoli per proteggerli da dette rivendicazioni di risarcimento, ivi incluse quelle sulla "responsabilita' dei prodotti" (products liability), che possano venire presentate dal CNR o dalla NASA, dai loro contraenti e sub-contraenti, dai loro clienti/utenti, o dai clienti/utenti dei loro contraenti e sub-contraenti.

- ARTICOLO 16 -

LIMITI DEGLI OBBLIGHI

Si conviene che le capacita' del CNR e della NASA di adempiere ai propri rispettivi obblighi di questo impegno congiunto sono soggette alle rispettive procedure di finanziamento.

- ARTICOLO 17 -

DURATA

Il presente accordo entrera' in vigore come disposto qui di seguito e restera' valido per due anni dopo il lancio del LAGEOS-II.

- ARTICOLO 18 -

EMENDAMENTI

Salvo che per la disposizione relativa all'entrata in vigore, il presente Memorandum potra' essere emendato di comune accordo da parte dell'Amministratore della NASA e del Presidente del CNR.

ARTICOLO 19 -

ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entrera' in vigore successivamente alla firma dello stesso e al momento dell'avvenuto scambio di note diplomatiche tra i governi degli Stati Uniti di America e dell'Italia, che confermino l'accordo e forniscano disposiwioni per l'attuazione del presente progetto congiunto tra NASA e CNR.

Per la National Aeronautics and Space Administration
U.S.A.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Italia

Date

Data

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 606):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 novembre 1987.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 aprile 1988.
Relazione scritta annunciata il 1° giugno 1988 (atto n. 606/*A* - relatore sen. ACHILLI).
Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2827):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 6 luglio 1988.
Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1988 (atto n. 2827/*A* - relatore on. MARTINI).
Esaminato in aula l'11 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

88G0548

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 504.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica franco-italiano del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE MODIFICA L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1° AGOSTO 1966

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CONSIDERANDO CHE L'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRANCO-ITALIANO DEL 1° AGOSTO 1966 E SUCCESSIVE MODIFICHE DEBBA ESSERE COMPLETATO CON NUOVE DISPOSIZIONI CHE CONSENTANO IL RINNOVAMENTO ED IL RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI DI COPRODUZIONE FRA FRANCIA E ITALIA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART.1

In deroga alle disposizioni dell'Accordo suddetto potranno essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita dieci film realizzati in ciascuno dei due Paesi che presentino le seguenti condizioni:

1. avere una qualità tecnica ed un valore artistico o spettacolare tale da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; tali caratteristiche dovranno essere constatate dalle Autorità competenti in Francia e in Italia;

2. avere un costo eguale o superiore all'importo fissato dalla Commissione Mista di cui all'art.14 dell'Accordo del 1° Agosto 1966, fermo restando che le remunerazioni degli autori, registi ed attori principali non sono comprese nell'ammontare così determinato;

3. comportare una partecipazione minoritaria, che può essere anche solo finanziaria, secondo il contratto di coproduzione, ma che non sia inferiore al 20% del costo di produzione;

4. comportare un numero eguale di film con partecipazione finanziaria maggioritaria francese e di film con partecipazione finanziaria maggioritaria italiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere completamente equilibrati;

5. soddisfare le condizioni previste per là concessione della nazionalità della legislazione in vigore nel Paese del coproduttore maggioritario. La partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari;

6. costituire oggetto di contratti di coproduzione che prevedano la ripartizione degli incassi e, se del caso, clausole relative alla ripartizione dei mercati nazionali ad esclusione delle sovvenzioni statali.

Se nel corso di un determinato anno il numero di films rispondenti alle condizioni sopra definite è stato raggiunto, una Commissione mista si riunisce per esaminare se l'equilibrio finanziario complessivo è stato realizzato e per determinare se un certo numero di altri films rispondenti alle stesse condizioni possano essere ammessi al beneficio della coproduzione. In mancanza di una tale riunione, le competenti Autorità possono ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria a condizioni di reciprocità - un film per un film - films che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Se nel corso di un determinato anno risulta che la condizione stabilita al punto 4) non potrà più essere soddisfatta le Autorità competenti del Paese a svantaggio del quale lo squilibrio si sarà manifestato, chiederanno la convocazione a breve termine della Commissione mista per esaminare i mezzi idonei a riportare il necessario

equilibrio. In attesa che un accordo sia raggiunto su questo ultimo punto, il Paese in favore del quale sarà emerso lo squilibrio non potrà più presentare films maggioritari.

Al termine del primo anno di applicazione dell'Accordo, le Parti si adopereranno per concertarsi con gli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea al fine di esaminare la possibilità di associare alle coproduzioni finanziarie previste dal presente articolo le cinematografie degli altri membri della CEE con i quali esista un'accordo che autorizzi la coproduzione cinematografica.

La Commissione mista si riunirà per esaminare gli effetti, sotto gli aspetti finanziario, artistico e tecnico delle disposizioni di cui sopra non appena sarà raggiunto il contingente di dieci films per ciascuno dei due Paesi.

ART.2
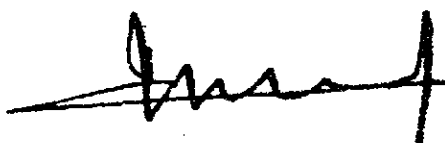
Ciascuna delle due Parti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure richieste, per quanto di competenza ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo che avrà effetto il giorno della ricezione dell'ultima notifica.
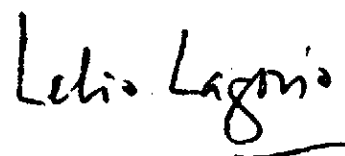
Fatto a Firenze il 13.6.1985
in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Francese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Lelio Lagorio

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 618):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 novembre 1987.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 5ª e
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1988.
Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1988 (atto n. 618/*A* - relatore sen. ORLANDO).
Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2651):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 maggio 1988, con pareri delle commissioni V e V
Esaminato dalla III commissione il 29 giugno 1988.
Relazione scritta annunciata il 27 luglio 1988 (atto n. 2651/*A* - relatore on. PORTATADINO).
Esaminato in aula l'11 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

88G0549

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 505.

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SULLA SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO,

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dello Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione,

VISTO l'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975,

CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo e le Comunità Europee hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l'Istituto degli Archivi Storici delle Comunità Europee e la loro apertura al pubblico tramite l'Istituto,

DESIDEROSI di definire le modalità di applicazione necessarie al compimento della missione dell'Istituto,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

ARTICOLO 1

Il Governo della Repubblica Italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto Universitario Europeo il Complesso immobiliare denominato Villa Il Poggiolo sito in piazza Edison in Firenze come descritto nell'allegato A e provvede alla sua ristrutturazione.

La Villa Il Poggiolo sarà utilizzata dall'Istituto quale sede degli Archivi Storici delle Comunità Europee e per le attività collegate alle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie del complesso sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto disposto nell'allegato B.

ARTICOLO 2

Le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 dell'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975, si applicano in ogni loro parte al complesso immobiliare Villa Il Poggiolo.

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione o il Protocollo del 19 aprile 1972.

Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non prevede disposizioni specifiche, si applicano i predetti Convenzione e Protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato all'Istituto Universitario Europeo che sono state adempiute tutte le formalità previste a tal fine dallo ordinamento italiano.

Fatto a Firenze, addì 13 dicembre 1985 in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO
lettera A

Descrizione del complesso immobiliare
Villa Il Poggiolo

Il complesso immobiliare è posto al centro di un vasto parco collinare panoramico della superficie di circa mq. 18.000 ed è ubicato all'inizio del viale S. Domenico che conduce a Fiesole, in piazza T.A. Edison 11 a Firenze.

La proprietà si compone dei seguenti fabbricati ed accessori :

A) Villa principale : formata da n. 3 piani fuori terra, per una superficie totale utile di mq. 1.680.

B) Portineria : ubicata in prossimità dell'ingresso principale, composta da n. 3 locali dotati di servizi e impianto di riscaldamento.

C) Foresteria : ubicata lungo il viale interno, composta da due camere e servizi.

D) Casa del custode : ubicata in prossimità dell'ingresso secondario da Via di San Domenico, composta da due appartamenti indipendenti, di 4 vani ciascuno, oltre servizi e accessori.

E) Fabbricato accessorio : ubicato sulla destra entrando da Via S. Domenico, che comprende n. 3 box per auto, oltre ad attiguo magazzino di mq. 200.

Dati catastali

a) Villa Il Poggiolo : partita catastale 674, foglio di mappa 62, particella 162 con i subalterni dall'1 al 12, categoria catastale A/2 - A/3 - B/6;

b) ex stazione forestale adiacente P.zza Edison n. 11; foglio di mappa 62 particella 164;

c) Villetta su due piani ad uso abitativo casierato; foglio di mappa 62, particella 160 sub. 1 e 2, categoria catastale A/2 - A/3;

d) Corpo di fabbrica costituito da n. 3 box per auto e due ampi locali ad uso segheria;

e) Foresteria e serra : partita catastale 1636 del N.C.T., particella 163 - 940 e 941;

f) Parco : rappresentato nel foglio di mappa 62, particella 899 e 58.

Nota : Sul viale interno, con ingresso da P.zza Edison n. 11, esiste un diritto di passo pedonale e carraio a favore della Villa Favorita con annesso parte residua del parco, rimasta in proprietà dello Stato.

ALLEGATO
lettera B

Lavori di manutenzione a carico dello Istituto Universitario Europeo

1. Sono a carico dell'Istituto Universitario Europeo le spese per lavori di manutenzione seguenti :

- pulizia interna degli edifici;

- buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini;

- buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione;

- sorveglianza dei locali (custodia - porteriato);

- controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio;

- buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza;

- tinteggiatura interna.

Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese relative ai canoni e al consumo per telecomunicazioni, elettricità, acqua, gas e altri combustibili.

2. Le spese per lavori di manutenzione diversi da quelli sopra elencati sono a carico del Governo Italiano.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 736):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 21 dicembre 1987.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 aprile 1988.
Relazione scritta annunciata il 1° giugno 1988 (atto n. 736/*A* - relatore sen. ROSATI).
Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2833):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.
Esaminato dalla III commissione il 6 luglio 1988.
Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1988 (atto n. 2833/*A* - relatore on. MARTINI).
Esaminato in aula l'11 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

88G0550

LEGGE 3 novembre 1988, n. 506.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di ampliamento e di ristrutturazione della sede della F.A.O., comprese la progettazione e le necessarie indagini geognostiche.

2. Le opere e i lavori di cui al comma 1 sono segreti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O.».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

The Director-General

LEG-DG/86/809

Rome 10 JUN 1986

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede.

L'Articolo 1, sezione 1 (f)(ii) dell'Accordo di sede tra il Governo Italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano, successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorità italiane. Alla luce dell'Articolo 1, sezione 1 (f)(ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno ed gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sarà eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione.

Sua Eccellenza
Elio Pascarelli
Ambasciatore
Rappresentante Permanente d'Italia
presso la FAO
Roma

Via delle Terme di Caracalla 00100-ROME Cables FOODAGRI ROME Telex 610181 FAO I Telephone: 57971

Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui è allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorrà inviarmi, costituiscano un accordo supplementare tra la FAO e il Governo Italiano secondo quanto disposto dall'Articolo 1, sezione 1 (f)(ii) dell'Accordo di sede.

L'accordo così costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti.

Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia più alta considerazione.

Edouard Saouma

ALLEGATO ALLO SCAMBIO DI LETTERE IN DATA 10 GIUGNO 1986 FRA IL DIRETTORE GENERALE DELLA FAO (LEG. DG/86/809) E IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LA FAO (PROT. 2997)

DESCRIZIONE DELLA SEDE CENTRALE

PARTE I

DEFINIZIONE DEI CONFINI

La Sede centrale FAO è situata nel quartiere Aventino di Roma come delimitata nella allegata planimetria. Essa forma parte di un'ampia area che confina a Nord-Ovest col Viale Aventino, a Sud-Est con la collinetta di Santa Balbina e con la particella catastale n. 186 di proprietà demaniale, a Sud-Ovest con la proprietà privata del "Collegio dei Missionari del Sacro Cuore", ed a Nord-Est con il Viale delle Terme di Caracalla e aree comunali e demaniali.

La sede centrale della FAO ricopre un'area di circa metri quadrati 40.431 , definita dalle linee punteggiate in giallo indicate nell'allegata planimetria, che perimetralmente congiungono in senso antiorario il punto 26 e nuovamente il punto 26. Essa conterrà - tenendo conto sia degli edifici attualmente esistenti, sia di quelli che verranno costruiti secondo quanto indicato nella Parte II - gli edifici A,B,A-B,C,D,E e F, Centrale Termica e Parcheggi.

I confini di questa area sono definiti dalle linee appresso indicate:

Linea congiungente i punti 26,25,24,43

E la linea che segue il muro di recinzione su Viale Aventino.

Il punto 26 è l'angolo Nord, dove il muro di confine della sede centrale su Viale Aventino incontra il muro delle scale del sottopassaggio.

Il punto 25 è situato all'intersezione della linea 24,26 con il prolungamento della facciata Nord Est dell'edificio B.

Il punto 24 è l'intersezione del muro di sostegno situato tra le due differenti quote dei cortili di pertinenza degli edifici B e D con il detto muro di recinzione verso Viale Aventino.

Il punto 43 è l'angolo che forma detto muro di recinzione con l'ingresso posteriore su Viale Aventino.

Linea congiungente i punti 43,44

Il punto 44 è l'angolo che forma l'ingresso posteriore su Viale Aventino, lato Ovest, con il confine della proprietà del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore, (particelle 270 e 184).

Linea congiuntente.i punti 44,45,46

Segue il muro di sostegno a Sud Ovest, di recinzione verso la proprietà del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore (particelle 270 e 184).

Il punto 45 rappresenta l'angolo di piegatura di questo muro e coincide con la linea di divisione tra le particelle 270 e 184.

Il punto 46 è l'angolo definito da detto muro di sostegno con il muro a Sud Est, parallelo all'edificio C.

Linea coingiungente.i punti 46,47,48,49

Segue la linea definita dal muro di sostegno lato Sud Est prospicente il fabbricato C.

Il punto 47 coincide con l'inizio del muro di epoca Romana.

Il punto 48 è situato all'intersezione della linea di prolungamento del lato della testata Nord Est dell'edificio C con l'allineamento 47-49.

Il punto 49 coincide con l'angolo di piegatura del muro di sostegno lato Sud Est verso Viale Guido Baccelli.

Linea congiungente i punti 49,38,37,36

Il punto 38 è l'angolo della facciata Nord Ovest dell'autorimessa.

Il punto 36 segna l'intersezione tra Viale Guido Baccelli e la linea congiungente i punti 36,37 e 38.

Linea congiungente i punti 36,35

Il punto 35 è quello in cui l'angolo del muro Sud Ovest della particella 186 incontra Viale Guido Baccelli.

Linea congiungente i punti 35,34,33,32

Segue la facciata Nord Ovest del muro esterno alla particella 186; pertanto il punto 34 è un angolo del muro ed il punto 32 è l'angolo settentrionale dell'autorimessa.

Linea congiungente i punti 32,50

Segue il muro di recinzione con la proprietà demaniale particella 186 ed il punto 50 delimita l'angolo d'intersezione dello stesso muro situato a Nord Est della stessa particella.

Linea congiungente i punti 50,51

E una linea che segue il muro di recinzione con la proprietà demaniale particella 186, piegando a 90 gradi a Nord Est.

Il punto 51 è quello in cui il muro Nord Est della particella 186 incontra Viale Guido Baccelli.

Linea congiungente i punti 51,52

E una linea curva che segue l'andamento del muretto delimitante l'area verde adiacente alla particella 186 e confinante con Viale delle Terme di Caracalla.

Linea congiungente i punti 52,53,54,55

E la linea di confine verso Viale delle Terme di Caracalla ed è costituita da due attraversamenti stradali di accesso alla Sede e da una linea che li congiunge attraverso l'area verde antistante l'edificio A.

Linea congiungente i punti 55,56,57

E una linea in parte diritta ed in parte curva che segue l'andamento del muretto delimitante l'area verde antistante l'edificio A ed adiacente all'Obelisco di Axum e Viale Aventino.

Linea congiungente i punti 57,30,29

E la linea che segue il muro di recinzione su Viale Aventino.

Il punto 29 è quello in cui il muro delle scale del sottopassaggio incontra il margine del marciapiede di Viale Aventino.
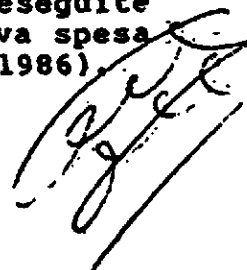
Il punto 30 è a metri 5 Nord Est dal punto 29 sul margine dello stesso marciapiede.

Linea congiungente i punti 29,28,27,26

Segue il muro esterno che separa l'area della sede centrale dalle scale del sottopassaggio e che sostiene le scale stesse.

PARTE II

EDIFICI DA COSTRUIRE

Fra gli edifici riportati nella planimetria allegata quelli indicati con le lettere "A-B" sono attualmente in parte costruiti e dovranno essere ampliati. L'edificio E verrà demolito e ricostruito secondo il nuovo progetto, che comprende anche la costruzione dell'edificio F e dei parcheggi (A) e (B). Le dette costruzioni verranno eseguite dal Governo Italiano, che ha già disposto la relativa spesa nella legge finanziaria 1986 (legge No. 41 del 24.2.1986).

COPIA

L'Ambasciatore
Capo della Rappresentanza

N. 2997

Roma, 10 giugno 1986

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera odierna LEG-DG/86/809 del seguente tenore:

" Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di adeguare alle esigenze attuali il complesso edilizio demaniale che forma la sede centrale dell'Organizzazione, allo scopo di evitare che Uffici della FAO siano dislocati fuori da tale complesso ed in edifici non demaniali. A questo riguardo entrambe le Parti hanno considerato necessario che i limiti territoriali della sede centrale dell'Organizzazione vengano estesi, in modo da comprendere determinati terreni ed edifici destinati all'Organizzazione per i propri fini istituzionali, ma non coperti dall'attuale definizione della predetta sede.

L'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che terreni ed edifici diversi da quelli descritti nell'Allegato A dell'Accordo, possano, successivamente, essere inclusi nella definizione della sede centrale tramite accordi supplementari da stipularsi con le competenti Autorità italiane. Alla luce dell'articolo 1, sezione 1 (f)

S.E. Edouard Saouma
Direttore Generale della FAO

R O M A

(ii) e delle discussioni sopra citate, ho adesso l'onore di proporre che il terreno e gli edifici descritti nell'Allegato della presente lettera, il quale riflette la ristrutturazione che sarà eseguita alle condizioni e nei termini indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità italiane, siano inclusi nella sede centrale dell'Organizzazione.

Premesso quanto sopra ho l'onore di proporre, qualora il Suo Governo concordi, che la presente lettera (di cui è allegata la versione in italiano) e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo supplementare tra la FAO ed il Governo italiano secondo quanto disposto dall'articolo 1, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede.

L'accordo così costituito, redatto in lingua inglese e italiana - entrambi i testi facenti ugualmente fede - entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti. "

A tale riguardo ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto proposto. Pertanto la Sua lettera e questa mia risposta costituiscono un accordo supplementare all'Accordo di sede del 31 ottobre 1950, che entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(Elio Pascarelli)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1850):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 2 marzo 1988 e il 27 aprile 1988.
Relazione scritta annunciatá il 3 maggio 1988 (atto n. 1850/*A* - relatore on. PORTATADINO).
Esaminato in aula il 10 maggio 1988 e approvato l'11 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1021):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 5 ottobre 1988.
Relazione scritta annunciata il 12 ottobre 1988 (atto n. 1021/*A* - relatore sen. GEROSA).
Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1988.

88G0551

LEGGE 7 novembre 1988, n. 507.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

A C C O R D O

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d' Austria sul passaggio degli Organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein

La Repubblica Italiana e la Repubblica d' Austria hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

1) Gli Organi della Gendarmeria Federale, della Polizia Federale, della Guardia di Giustizia, della Guardia Doganale e della Guardia di Sicurezza Comunale per la parte austriaca; e gli organi della Polizia di Stato , dell' Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza , dei Vigili del Fuoco per la parte italiana che effettuino atti di ufficio nell'esercizio delle loro rispettive funzioni non disciplinati dalla Convenzione di esecuzione firmata a Roma il 12 settembre 1985 nel quadro della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio , firmata a Roma il 29.3.1974, potranno utilizzare, per rientrare sul loro territorio nazionale , i percorsi indicati all'articolo 2 che si trovano nel territorio nazionale dell'altro Stato contraente(Stato di passaggio).

2) Le disposizioni del presente Accordo si applicano , per analogia, alle persone addette al Centro comune, di cui all'Accordo italo-austriaco firmato a Tarvisio il 15 luglio 1985, al personale sanitario, agli addetti alla manutenzione delle strade e degli' edifici degli Stati contraenti , ai Vigili del Fuoco austriaci nonchè alle persone portate con se' dagli Organi indicati in questo comma in esecuzione delle proprie rispettive funzioni ed alle loro attrezzature.

3) I suddetti percorsi sono indicati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente Accordo (allegato).

Articolo 2

1) Per il ritorno nel territorio di propria appartenenza, sono utilizzati i seguenti percorsi :

- Per gli Organi della parte italiana la speciale corsia

per le merci verso l' Austria (corsia 4), dal confine di Stato fino all'inizio della corsia per l'inversione di marcia (corsia 5), detta corsia per l'inversione (corsia 5) e la speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) dalla confluenza della corsi a per l'inversione di marcia (corsia 5) fino al confine di Stato;

- Per gli Organi della parte austriaca la rampa di collegamento (corsia 2) che si diparte dalla speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) in corrispondenza del confine di Stato e che conduce alla corsia per l'inversione di marcia (corsia 1), tale corsia di inversione (corsia 1) e la corsia autostradale principale verso l'Austria dalla confluenza della corsia per l'inversione (corsia 1) fino al confine di Stato.

2) E' consentito deviare da questi percorsi solo in presenza di situazioni di forza maggiore.

Articolo 3

Gli Organi della parte italiana citati nell'articolo 1, comma 1 e 2, possono anche utilizzare, per l'accesso al Centro comune, il percorso pedonale situato in territorio austriaco che collega il complesso di valico austriaco sulla strada federale B 83 con il Centro comune nonche' la suddetta strada federale B 83 dal confine di Stato fino all'inizio del citato percorso pedonale .

Articolo 4

Nell'effettuare il passaggio, utilizzando i percorsi di cui agli articoli 2 e 3 , gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente possono portare con se' persone che siano state fermate o arrestate o comunque prese in consegna sul proprio territorio nazionale, o beni e mezzi di prova che siano stati sequestrati sul proprio territorio nazionale ma non possono procedere ad altri atti di ufficio fintantoche' si trovino sul territorio dello Stato di passaggio.

Articolo 5

1) La facolta' di portare con se' persone, non potra' essere esercitata nei confronti dei cittadini dello Stato di passaggio e di

persone che invochino il diritto di asilo nello Stato di passaggio.

2) L'intenzione di portare con sè persone prese in custodia, dovrà essere comunicata alla competente Autorità dello Stato di passaggio . Qualora tale persona si sottragga alla vigilanza del personale che la accompagna nello Stato di passaggio, essa potra' essere ricondotta nell'altro Stato contraente solo tramite estradizione od allontanamento.

3) Indipendentemente dal periodo di soggiorno nel territorio dello Stato di passaggio , l'altro Stato contraente è tenuto a riaccogliere le persone di cui al precedente comma, sempre che il fatto che tali persone si siano sottratte alla vigilanza del personale che le accompagnava sia stato comunicato entro 48 ore alle Autorita' di frontiera dello Stato di passaggio e che la richiesta di riaccoglimento sia avanzata entro un anno dalla data in cui si e' verificato il fatto.

Articolo 6

1) Per il passaggio, le persone prese in consegna non necessitano ne' di un documento di viaggio valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto.

2) I beni e mezzi di prova sequestrati sono esenti da divieti e dalle limitazioni vigenti per il traffico delle merci transfrontaliero. Non si ricorre ad una procedura doganale formale.

Articolo 7

1) Per il passaggio , gli organi di cui all'articolo 1, comma 1 e 2 , non necessitano ne' di un documento valido per l'espatrio, ne' eventualmente di un visto; essi dovranno tuttavia portare con se' una tessera di servizio, munita di foto-tessera. Essi potranno indossare la loro uniforme o tenuta di servizio e portare con se' la loro attrezzatura di servizio (in particolare veicoli, armi di servizio, apparecchi di comunicazione, cani di servizio) .

2) Gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 potranno fare uso delle armi nello Stato di passaggio solo in caso di legittima dife

Articolo 8

Il previsto passaggio di una intera unita' , composta da piu' di 35 persone appartenenti agli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 ad esclusione dei Vigili del Fuoco della Repubblica Italiana, od il previsto passaggio con i loro veicoli speciali, dovra' essere comunicato alla competente Autorita' dello Stato di passaggio .

Articolo 9

1) Le Autorita' dello Stato di passaggio accordano agli Organi di cui all'Articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente la stessa protezione ed assistenza come ai corrispondenti propri Organi. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di passaggio per la protezione sia dei predetti propri organi nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, sia delle loro funzioni stesse, devono essere applicate ai reati commessi , nel territorio dello Stato di passaggio, nei confronti dei corrispondenti organi dell'altro Stato contraente.

2) Gli atti penalmente rilevanti che vengono commessi nello Stato di passaggio da un Organo di cui all' Art. 1 comma 1 e 2 dell'altro Stato contraente, dovranno essere comunicati immediatamente all'Autorita' competente dello Stato cui appartiene l'Organo .

Articolo 10

1) Le cause relative alle responsabilita' dell' Amministrazione per atti compiuti dai propri Organi di cui all' Articolo 1 per l'esercizio delle loro funzioni durante il passaggio sul territorio dell' altro Stato contraente, sono soggette alla giurisdizione ed al diritto del rispettivo Stato di appartenenza di tali organi, come se questo atto dannoso fosse stato compiuto in tale Stato. A tale riguardo, i cittadini dello Stato di passaggio devono ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dell'altro Stato contraente .

2) Sono competenti ai sensi del primo comma le Autorita' degli Stati contraenti nella cui competenza territoriale si trova il valico autostradale di Coccau-Arnoldstein.

Articolo 11
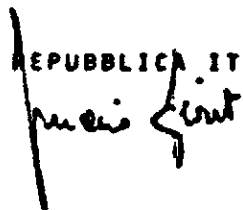
Per motivi connessi alla propria sicurezza o ad altri interessi pubblici di notevole rilievo, ciascuno Stato contraente potra' dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni del presente Accordo. L'altro Stato contraente dovra' esserne immediatamente informato per iscritto attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12

Il presente Accordo entra in vigore a partire dal momento in cui i due Stati contraenti si saranno notificati, per iscritto e per via diplomatica , l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore . Esso restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato per via diplomatica con un preavviso scritto di 6 mesi, non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti decidano altrimenti di comune accordo.

Fatto a Vienna, il 3 aprile 1986 , in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA D' AUSTRIA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1639):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'8 ottobre 1987.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla III commissione il 13 gennaio 1988.
Esaminato in aula il 26 aprile 1988 e approvato il 27 aprile 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 993):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 22 settembre 1988.
Relazione scritta annunciata il 18 ottobre 1988 (atto n. 993/*A* - relatore sen. FIORET).
Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1988.

88G0567

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652443) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200882730) **L. 4.000**